

QUANTIFICAZIONE PATRIMONIO CSV – ART. 63, C. 4 e 5, CTS

Allegato alla relazione di missione validato dall'Organo di controllo interno al CSV

1. Inquadramento generale

Ai sensi dell'art. 63, commi 4 CTS, «in caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN». Il successivo comma 5 precisa che «in caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC».

L'ONC ritiene necessario facilitare l'applicazione delle predette disposizioni e creare costantemente i presupposti per una costruttiva condivisione delle attività necessarie ad individuare le risorse ed i beni da trasferire. A tale scopo, l'ONC ritiene necessario richiedere che l'ente accreditato come CSV proceda periodicamente alla predisposizione e all'aggiornamento di un elenco individuante «le risorse del FUN non ancora utilizzate», e «il patrimonio acquisito mediante le risorse del FUN», utilizzando i seguenti criteri».

2. Indicazioni operative

Annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'assemblea del CSV approverà anche un prospetto specifico, predisposto dall'organo di amministrazione in sede di progetto di bilancio, contenente i dati aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, concernenti:

- a) le risorse riconducibili al FUN o al precedente Fondo ex art. 15 l. 266/91, assegnate all'ente ma non ancora utilizzate;
- b) il patrimonio acquisito dall'ente mediante le risorse del FUN o del precedente Fondo per il Volontariato ex art. 15 L. 266/91.

Con riferimento alla lett. a), «risorse riconducibili al FUN o al precedente Fondo ex art. 15 L. 266/91, non ancora utilizzate», esse comprendono:

1. le liquidità di qualsiasi natura sui conti correnti bancari, postali, o equivalenti o di cassa, destinate contabilmente a qualsiasi Riserva o Fondo;
2. gli strumenti finanziari diversi dalla liquidità.

Con riferimento alla lett. b), «**patrimonio acquisito mediante le risorse del FUN**», esso comprende:

1. beni mobili;
2. beni immobili;
3. beni mobili registrati;
4. crediti;
5. diritti di godimento;
6. diritti di utilizzazione (per esempio, derivanti da contratti di locazione finanziaria);
7. ogni altro diritto o utilità conseguiti attraverso l'impiego di risorse del FUN.

La descrizione di quanto indicato come facente parte del «**patrimonio acquisito mediante le risorse del FUN**» deve comprendere gli eventuali vincoli gravanti sui beni e sui diritti indicati come ricompresi nel patrimonio stesso (ad es., pigni, ipoteche, vincoli di diversa natura, ecc.) e le obbligazioni di diversa natura collegate al godimento dei beni e diritti in questione (ad es., l'obbligo di corrispondere canoni di locazione finanziaria o altri corrispettivi, ecc.).

Con riguardo ai beni mobili di cui ai numeri 1) e 3), deve essere precisato dove essi siano detenuti o custoditi, e quali siano gli eventuali costi connessi alla loro custodia o detenzione (ad es., canoni di locazione per l'utilizzo degli immobili nei quali detti beni si trovassero collocati).

In via generale, e con particolare riguardo ai beni immobili, dovranno essere precisate le passività eventualmente inerenti a ciascuno dei cespiti facenti parte del «**patrimonio acquisito mediante le risorse del FUN**», anche se ancora non divenute esigibili (per esempio, oneri fiscali e tributari non ancora regolati alla fine dell'esercizio di riferimento).